

## CUMULO PENSIONE E REDDITO DA LAVORO

Sono previsti limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

- i titolari di assegni di invalidità;
- i titolari di pensioni di invalidità;
- i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il richiedente la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata deve cessare l'attività lavorativa subordinata per poter conseguire il diritto alla pensione. Non è necessario, invece, cessare l'attività di lavoro autonomo.

## LE TRATTENUTE

La trattenuta è effettuata nei casi previsti:

- sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata. Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all'ente previdenziale che eroga la pensione;
- sugli arretrati di pensione, dall'ente previdenziale, in caso di tardiva liquidazione della prestazione, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata;
- sulla pensione, dall'ente previdenziale, se il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo.

Può essere:

- giornaliera, da effettuare sulla retribuzione per reddito da lavoro dipendente;
- mensile, da effettuare sulla pensione in relazione ai redditi da lavoro autonomo.

I redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione debbono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

Se l'attività lavorativa autonoma è stata effettuata solo per un periodo nel corso dell'anno solare, la trattenuta da operare si determina con riferimento ai mesi per i quali è stato conseguito il reddito.

Il pensionato che svolge attività lavorativa dipendente all'estero è tenuto a comunicare all'Inps la data di inizio dell'attività, il numero delle giornate di lavoro e l'importo mensile della retribuzione.

Le trattenute nella misura prevista vengono effettuate direttamente dall'Inps sulla pensione.

Il pensionato che svolge attività lavorativa autonoma all'estero deve comunicare i redditi entro la scadenza prevista.

## ASSEGNO DI INVALIDITA'

Per i titolari di assegno di invalidità la legge prevede un doppio taglio dell'assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e del 50% se supera cinque volte.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo può subire un secondo taglio. Ciò dipende dall'anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato:

con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;

con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

## PENSIONE DI INVALIDITA'

Se la pensione di invalidità è superiore al trattamento minimo può subire una trattenuta. Ciò dipende dall'anzianità contributiva sulla base della quale è stata calcolata:

con almeno 40 anni di contributi non si effettua la trattenuta, perché in questo caso la pensione di invalidità è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;

con meno di 40 anni di contributi si effettua la trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

Sono altresì applicabili le norme che prevedono per il pensionato di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia:

- la sospensione della pensione di invalidità se il reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa è superiore a 3 volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

## PENSIONE DI INABILITÀ

---

La pensione di inabilità è incompatibile

- con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all'estero;
- con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Se si verifica una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Inps che revoca la pensione di inabilità e liquida, se ricorrono le condizioni, l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa.

## LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DA LAVORO

I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità interessati devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef (mod. UNICO), al fine di determinare l'esatta misura della trattenuta da operare.

In particolare devono presentare

- la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente.
- la dichiarazione "a preventivo" che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Devono presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell'anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente.

## LE SANZIONI

E' previsto il versamento della somma pari all'importo annuo della pensione, percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, a carico del lavoratore che non produce al proprio ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo.

Sono inoltre previste sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore subordinato inadempienti alle norme sull'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.